

Regime del registrato dei semplificati. Confermata la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica

In una Faq, la n. 13 del 13 febbraio 2025 (di seguito riportata), l'Agenzia delle entrate ha precisato che, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno adottato il cosiddetto metodo del registrato,

“resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/e del 2019, § 3.2.”

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2020

In questo numero:

- il deposito documenti e le memorie illustrative nel processo tributario;
- la data certa della prova documentale del contribuente;

- i criteri di attribuzione dei costi tra imprese nell'associazione temporanea di impresa (ATI);
 - gli errori di limitata entità nel versamento di somme per sanatorie e condoni;
 - la chiusura dell'esercizio commerciale per violazioni plurime dell'obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale anche per importi irrisori;
 - le perdite d'impresa anni 2017 e 2018 per contribuenti in contabilità semplificata in caso di cessazione dell'attività (nella specie, 2019);
 - il Superbonus 110% (check list visto di conformità Ecobonus e Sismabonus);
 - l'avvio del programma di rimborso attraverso il "Sistema Cashback".
-

Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata: breve analisi normativa in attesa delle disposizioni attuative

I commi da 17 a 23 della Legge di bilancio 2017, modificati nel corso dell'approvazione definitiva, intervengono sulla tassazione dei redditi delle cd. imprese minori in contabilità semplificata, sostituendo il principio di competenza con il principio di cassa. Il nuovo regime costituirà, dal 2017, il "naturale" sistema contabile e per determinazione delle imposte sui redditi, in presenza dei requisiti dimensionali per l'accesso alla "semplificata", ferma restando la

possibilità di optare per la contabilità ordinaria (vincolante per il periodo nel quale è esercitata e per i due successivi). Sotto il profilo soggettivo tale disposizione non ha carattere innovativo e pertanto i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata sono da individuare nelle imprese individuali, esercitate anche sotto forma di imprese familiari, nelle società di persone e assimilate e negli enti non commerciali, per le eventuali attività commerciali collaterali.

Come riferisce la relazione tecnica alla nuova disciplina sono potenzialmente interessate oltre...